



COMUNE DI CHERASCO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 433 del 22/02/1953

Capo 1° - Art.1)

Il servizio di polizia urbana è diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni alle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune, in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali, possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.

Art.2)

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 22 del Codice di procedura penale.

Art.3)

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art.3 del R.D. 20.1.1934 N° 45/

Art.4)

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di Polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia. Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità giudiziaria.

Art.5)

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per ià fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di procedura penale.

Art.6)

Qualora la contravvenzione sia nulla perchè accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al corpo di polizia municipale, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal regolamento comunale degli impiegati e salariati. Se gli agenti accertatori appartengono ad altri corpi di polizia saranno deferiti ai rispettivi Comandi per i provvedimenti di competenza.

Capo 11° - Del suolo pubblico

Art. 7) Per suolo pubblico si intende quanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata, soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Art.8)

Nessuno può eseguire lavori di scavo, nè costruzioni che interessino le strade pubbliche, nè occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

È fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tale caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

Art.9)

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause contemplate nel precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo nell'adempimento degli obblighi prescritti, a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Art.10)

Sulle vie e piazze è proibito di giocare alla palla. alle bocce.

alla finnda, alla trottola e giuochi consimili che possano arrecare incoodi e pericoli ai passanti.

E' parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdruciolli dul ghiaccio.

Il giuoco della palla e giuochi consimili sono vietati nei cortili interni degli edifici del centro urbano e qualora l'Autorità comunale lo creda opportuno può vietarli anche nei centri rurali con apposito provvedimento determinato da motivi di sicurezza pubblica.

I detti giochi possono essere autorizzati dall'Autorità C.le qualora tra i proprietari di detti edifici e relative attinenze siano intervenuti accordi atti a prevenire i danni prevedibili alle cose ed alle persone oppure ad assicurare il risarcimento dei danni stessi. Art.11)

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco, dietro domanda scritta da: presentarsi dall'interessato, in competente carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti a chiarire la richiesta. Art.12)

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- 1) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli,
- 2) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- 3) apporre i lumi di avviso quanto l'occupazione deve durare la notte,
- 4) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

Art.13)

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate il concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richiesta esaurientemente giustificata il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo. Art.14)

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. delle leggi di pubblica Sicurezza 18.6.1931 N° 773, e relativo regolamento 6.5.1940 N° 635, nessuno spettacolo o frattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. L'erezione di talchi tribuna ecc. per feste, commemorazioni e cerimonie deve

essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art.15)

Il collocamento delle condutture elettriche per i diversi usi è regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Art.16)

Il Comune ha facoltà di fare costruire dentro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta la Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato ^{nel} solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitati a sua colpa, oppure da terzi.

Art.17) §

La concessione per apporre infissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal regolamento di polizia edilizia.

Art.18)

Le concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere e mercati, per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante di vasi ad uso di decorazione sono regolate dal regolamento di posteggio.

Art.19)

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art.378 della Legge 20.3.1865 N° 2248, allegato F.

Capo 1°

Nettezza urbana e dell'abitato

Art.20)

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addettovi. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato e ad innaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

Art.21)

Nell'abitato ogni proprietario di case, ville, ecc. deve provvedere

IMMEDIATAMENTE allo sgombro della neve, e del ghiaccio per tutta la superficie alla sua proprietà e per una profondità di mt. 1 (uno)

Art.22)

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc. prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi di acqua. Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dalla Autorità C.le.

Art.23)

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dall'Autorità Municipale, e dovranno, in caso di autorizzazione attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dalla Autorità stessa.

Art.24)

E' vietato accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombrare da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

Art.25) I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tabi scaricatori delle latrine, lavandini, bacatai, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione e sul suolo pubblico.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie devono essere con appositi condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali e nei pozzi.

Art.26)

Ogni edificio deve essere tenuto in buon stato di conservazione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana o deterioramenti di materiali che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

Art.27) E' vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materie putrescibili, ecc. o tenervi depositi di esse.

Art.28)

Lo spurgo delle latrine edelle case deve essere fatto in botti a sistema inodore e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5.

Art.29)

Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie, in aperta campagna costruite a regola d'arte.

Art.30)

Nei centri urbani non è permesso tenere porcili e conigliere, il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedire la circolazione per le pubbliche vie.

Art.31)

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dalla Autorità C.le; Il trasporto deve essere eseguito in caffi atti ad evitare la disseminazione e lo spoleverio.

Art.32)

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29.3.1928 N° 858, e del decreto ministeriale 20.5.1928, per la lotta contro le mosche.

Capo 11° della sicurezza e del decoro

Art.33)

Ogni edificio pubblico e privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buon stato di conservazione e manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

Art.34)

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovinarsi il Sindaco a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, impartirà al proprietario, le disposizioni perchè siano adottate immediatamente le misure di sicurezza, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi. Non curando il proprietario la esecu_

~~CONFIDENTIALE~~

d'ufficio, con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art.55 del T.V. della Legge C.le e Prov.le 3.3.1934 N° 383, e art.153 del T.U. N° 148 anno 1915.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

Art.35)

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie da uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'innaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua dal suolo pubblico.

Art.36)

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passeggi e nei giardini pubblici.

Art.37)

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro, essendo vietato, a tale fine, l'uso della carta o di qualsiasi altro mezzo.

Art.38)

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offese ai passanti ed avendo cura di innaffiare sufficientemente il terreno.

Art.39)

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori e i mietitori nel percorrere le vie del centro urbano devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

Art.40)

Dopo il tramonto non può rimanere aperto più che un accesso per ogni casa e questo deve essere convenientemente illuminato. Art.41)

Le macchine delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso. Art.42)

Sia nell'interno, come nell'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre, ed ai muri esterni della case, salvo speciale autorizzazione della Autorità Comunale.

Art.43)

Le gole dei camini, stufe, forni ed in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi. Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzate ogni trimestre.

Art.44)

Salvo quanto è disposto dagli art. 63 e seg. del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1933 N° 773, e del relativo regolamento 6.5.1940 N° 635, nell'abitato è vietato tenere materiali esplosivi ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spazio giornaliero al minuto, per il quale è necessario il permesso della Autorità Comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati ed a quella di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31.7.1934, circa "norma di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi e l'impiego ed il trasporto degli olii minerali".

~~XXXXXXXX~~ In ogni caso in prossimità dei locali nei quali vi siano collocate sostanze infiammabili ed esplosivi dovrà tenersi costantemente accumulata una quantità di sabbia non minore di un metro cubo, nonchè gli attrezzi necessari per poterla spandere celermente.

Art.45)

Chi intende aprire manifatture, fabbriche o depositi di materie insalubri o pericolose, ai sensi dell'art.64 del T.U. delle leggi di P.S.18.6.1931 N° 773, deve avanzare domanda alla Autorità C.le, la quale, nel provvedere al riguardo, emanerà le disposizioni da osservare per l'impianto e l'esercizio della industria.

Art.46)

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglie secche, ecc. se non nei locali appositamente destinati. Detti locali devono avere le pareti prive di canne da camini, a meno che questi non restino continuamente inusati. Nei locali stessi è vietato di accendere o di portare il fuoco, di fumare e di accedervi se non con lanterne chiuse.

Art.47)

Nelle stalle è vietato di fumare, ed occorrendo, per la illuminazione, fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

Art.48)

In caso di incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, deve illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua, dei pozzi, cisterne; ecc.

Art.49)

In caso di incendio ~~XXXXXXXXXX~~ tutte le persone idonee devono concorrere all'opera di spegnimento e l'autorità può requisire gli animali e gli oggetti dei privati, utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art.652 del Codice penale.

Al proprietario degli oggetti spetta il diritto di farsi rim_borsare, dalla persona danneggiata dall'incendio o dalla società assicuratrice, i danni subiti negli oggetti stessi.

Art.50)

E' vietato di lordare e di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, ecc. deve essere eseguita in conformità delle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni; Al riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 663 del C.P., nell'art. 113 del T.U. delle leggi di P.S. e dell'art. 5 della Legge 11.6.1922 N° 778.

Art. 51)

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture della pubblica illuminazione nonchè sui pubblici manufatti. Nei giorni di fiera e di mercato è vietato di accostare; sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, gli oggetti in vendita.

Art. 52)

Spetta al Comune d'intesa con l'Autorità Scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della Rimembranza ed al Monumento ai Caduti.

Art. 53)

Nei pubblici viali e giardini è vietato di strappare i fiori, di pastare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini è vietato di vivaccare, di consumare pasti e di occupare i sedili se non a scopo di riposo.

Art. 54)

E' proibito di mendicare in luogo pubblico.

Per le queste, le collette, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 N° 773.

Art. 55)

Le insegne ed i cartelli reclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori, per attirare un maggior numero di acquirenti, non è permesso di esporre oggetti che possano menomare il prestigio di personalità e di istituzioni, oppure che rechino noia, in modo qualsiasi ai passanti.

Art. 56)

Gli esercenti i quali intendono apporre al proprio esercizio reclame in lingua straniera debbono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'Autorità comunale.

Art. 57)

I bambini e le persone deficienti devono essere accompagnati per le

pubblica via, nè possono essere portate in giro sconvenientemente vestite.

Art.58)

I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi nei luoghi che, anno per anno, saranno indicati dall'Autorità C.le.

Art.59)

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, ne introdursi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità C.le.

Art.60)

L'Autorità Comunale, ritenendolo opportuno, ha facoltà di determinare, rendendo avvisato il pubblico, il periodo di tempo entro cui è permesso il bagno in luogo pubblico.

Art.61)

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue, e, dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

Art.62)

Il trasporto della carna da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale di igiene, del regolamento di polizia veterinaria 10.5.1944 N° 533, e del regolamento 29.12.1928 N° 3298.

Art. 63)

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito e non inzaccherato di fango o di stecco. Nei luoghi pubblici è proibito di uccidere i conigli, il pollame, ecc. di spennare selvaggina, polli, ecc., e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.

ART.64)

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati, non possono fare schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

Art.65)

Il bestiame da macello deve essere preferibilmente condotto attraverso le vie meno frequentate, evitando di passare, se è possibile, davanti alle chiese ed alle scuole.

E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a maminare.

Art.66)

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati delle bovine giovani deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

Art.67)

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti ed ispettori, di cui all'art. 7 della Legge 12.7.1913 N° 611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

Capo III°

Della pubblica quiete

Art.68)

Dopo le ore 23 è vietato per le pubbliche vie di cantare, suonare e fare schiamazzi.

Il suono degli organetti e dei suonatori ambulanti in gruppo è vietato dopo le ore 21.

Art.69)

I suonatori ambulanti, per le pubbliche vie, non possono fermarsi suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 20 metri dal punto precedente.

E' vietato loro fermarsi davanti le scuole, le chiese, le caserme e gli ospedali.

Art.70)

Il suono delle campane è vietato dalle ore 20 alle ore 5 dal 1 novembre al 30 aprile, e dalle ore 21 alle ore 4 dal 1 maggio al 31 di ottobre.

E' permesso di derogare alle disposizioni suddette:

a) per determinati riti religiosi, in dipendenza di consuetudine lungamente praticata, di oneri testamentari e di clausole consimili,

- b) per ordini impartiti dalle superiori autorità;
- c) per straordinarie ricorrenze dietro consenso dell'Autorità Municipale.

Art.71)

Il suono delle campane non può durare oltre due minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra deve ~~esse~~-intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

E' in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane, quando, per l'infierire di epidemie, esso possa ~~gravare~~ aggravarne l'inquietudine pubblica.

Art.72)

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondi. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'Autorità militare.

Art.73)

E' vietato tenere animali che specialmente di notte rechino disturbo al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere e spolverare, sulla pubblica via o dalle finestre, abiti, tappeti, panni, ecc.

Nell'interno delle abitazioni è vietato di scuotere o spolverare panni dopo le ore 7 dal 1 al 31 ottobre.

Art.74)

Per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incomode devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità C.le, la quale, nel concederla, determinerà la località da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Art.75)

Sono considerate industrie rumorose o incomode, il mestiere del caldaiaio, del lattoniere, del matarassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che, per l'azione di macchine, di motori o per l'uso continuo di strumenti manuali, recano molestia al vicinato.

Art.76)

La lavorazione delle industrie rumorose non può cominciare prima delle ore 7 nè protrarsi oltre le ore 20 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle ore 6 ed oltre le ore 21 dal 1 maggio al 31 ottobre.

Art.77)

Per la disciplina delle industrie rumorose già attive l'Autorità

Cle, tenuta presente la natura dell'industria e la sua ubicazione, può prescrivere norme diverse da quelle dei precedenti articoli.

Art.78)

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del R.D. L. 5.9.1938 N° 1890.

Art.79)

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano la osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incomode, queste verranno emanate dal Sindaco con ordinanza a sensi dell'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 N° 773.

Capo 1°

Commercio

Art.80)

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico ad eccezione di quelli compresi nell'art.86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 N° 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità Cle, del luogo ove furono autorizzati ad aprire od a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata spetta al Comune il potere di incameramento, di cui all'art.5 del R.D.L. 16.12.1926 N° 2174, quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati di indole commerciale.

Per gli esercenti i mestieri ambulanti si devono tenere presenti le disposizioni della Legge 5.2.1934 N° 327, e del relativo regolamento 29.12.1929 N° 2255.

Art.81)

Gli Enti privati e le persone che intendono esercitare qualsiasi commercio per la vendita di merci all'ingrosso o al minuto, sia in appositi negozi o locali, sia all'aperto in determinate località, o sotto forma ambulante o girovaga, devono presentare domanda di licenza alla Commissione di cui all'art.3 del R.D.L. 15.12.1926 N° 2174.

Art.82)

Nella domanda di cui all'articolo precedente, l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla dipendenza ed inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalla Commissione per potersi pronunziare sulla domanda stessa.

Art.83)

In particolare, gli esercenti di spaccio di carne fresca o congelata devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria 20.12.1928 N° 3298, e del R.D.L. 26.9.1930 n° 1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R.D.L. 21.7.1938 N° 1609.

La vendita del latte destinato al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D.L. 9.5.1929 N° 994. Per la produzione e commercio degli oli commestibili, si osserveranno le norme del R.D. 15.10.1925 N° 2033 e del R.D.L. 30.12.1929 N° 2316.

Art.84)

Spetta agli agenti di polizia di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari sia, ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 29.3.1928 N° 858, e del D.M. 20.5.1928 per la lotta contro le mosche.

Art.85)

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della Commissione comunale, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di polizia municipale.

Art.86)

Le bilancie che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate, I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere muniti del bollo di verifica dell'Ufficio metrico ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Art.87)

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal regolamento di igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

Art.88)

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per ottenere i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa, ecc.)

Art.89)

I rivenditori che con banco occupano pure uno spazio sul suolo pubblico, per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata, esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

Art.90)

I rivenditori non possono rifiutare per nessuna ragione, la vendita della merce, nè possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

E' loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte. L'interruzione della vendita non legittima ne giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 16.12.1926 N° 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso, come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

Art.91)

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, uniformandosi però alle prescrizioni del regolamento di ornato.

Art.92) Il Sindaco qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni legislative sul riposo festivo.

Art.93)

I commercianti devono indicare su appositi cartelli i prezzi dei generi esposti in vendita. I prezzi devono essere espressi in caratteri uniformi e leggibili e collocati in modo da essere vi-

sibili a tutti.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 5 del R.D.L. 11.1.1923 N° 138.

Art.94)

I generi alimentari preparati con surrogati defono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Art.95)

E' in facoltà del Sindaco di istituire speciali Commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

Art.96)

I venditori di latte, che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti egualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio, esclusa la prestazione della cauzione di cui all'art. 2 del D.M. 31.12.1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e d'igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio metrico.

Art.97)

I commercianti di generi alimentari, che intendono chiudere il proprio negozio, devono, un mese prima della chiusura, renderne informata l'Autorità municipale.

Art.98°

I facchini, i sensali e gli intromettitori, ferme restando le facoltà nei riguardi loro spettanti all'Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 115 e 121 del T.W. delle leggi di P.S. 18.6. 1931 N° 773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti nell'apposito registro presso l'ufficio di polizia urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art. 727 del Codice penale, tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere o di barrocciaio.

Capo 11°

Penalità

Art.99)

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli art.106,107,108 e 109 del T.U. della Legge Comunale e Prov.le 3.3.1934 N° 383 e dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 N° 530.

Art.100)

Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

Art.101)

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del Codice penale.

Per le persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art. 197 del Codice penale.

Art.102)

Negli accertamenti della responsabilità a carico di persone giuridiche, si applicano le disposizioni dell'art. 197 del Codice penale.

Art.103)

Ferma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco, può agire con provvedimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Prov.le 3.3.1934 N° 383.

Art.104) I proventi delle penalità pecuniarie spettano al Comune salvo il conferimento dei premi agli agenti che hanno accertato la contravvenzione, a norma dell'art. 110 del T.U. della Legge C.le e Prov.le 3.3.34. N° 383.
Nel caso di incameramento della cauzione, ai sensi dell'art.5 del R.D.L. 16.12.1926 N° 2174, agli agenti accertatori spetta il terzo della quota che per legge è devoluta al Comune.

Disposizioni transitorie

Art.105)

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Prov.le Amm/va e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del T.U. della legge C.le e Prov.le 3.3.34 N° 383, modificato dall'art. 21 della legge 9.6.1947 N° 530.

Art.106)

Tutte le disposizioni, le quali non armonizzino con quelle del presente regolamento, perdono efficacia con la sua applicazione.

Art.107)

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Art.108)

Copia del presente regolamento è visibile negli uffici di polizia municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.